



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar
Il silenzio assenso

Approfondimento di casi pratici

a cura di Riccardo Roccasalva

17 giugno 2020

Formez**PA**

Il quesito del SUAPE di Olbia

- ❑ Il funzionamento della conferenza di servizi decisoria e la previsione del silenzio assenso anche per gli interessi sensibili
- ❑ L'art. 14-ter e l'art. 20 della legge 241/1990
- ❑ Il ruolo del Suape come ufficio dell'Amministrazione procedente e il ruolo delle Amministrazioni competenti, preposte alla cura degli interessi sensibili
- ❑ Eventuali criticità in caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in sede di conferenza di servizi

Il quesito del SUAPE di Olbia

In pratica

- ❑ 1 - Cosa succede se, in sede di conferenza semplificata o simultanea, non viene rilasciato il parere (vincolante) da parte della Soprintendenza
- ❑ L'ente delegato (nel caso della Sardegna, il Comune – ufficio Tutela del Paesaggio) trasmette comunque al Suape il parere di propria competenza o, nel caso di conferenza simultanea, esprime la propria determinazione, mettendola a verbale
- ❑ Se la Soprintendenza non si esprime, il parere di sua competenza si considera acquisito favorevolmente senza condizioni (vedi anche nota MIBACT prot. 21892 del 20 luglio 2016)

Il quesito del SUAPE di Olbia

In pratica

- ❑ 2 - In sede di conferenza semplificata, sia la Soprintendenza che il Comune – ufficio Tutela del Paesaggio hanno espresso **parere negativo ma «costruttivo»** (indicando cioè quali potrebbero essere le soluzioni per ottenere un parere favorevole)
- ❑ A questo punto **il Suape, applicando l'art. 14-bis comma 6 della legge 241**, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata nell'atto di indizione, **la riunione della conferenza in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter

Il quesito del SUAPE di Olbia

In pratica

- ❑ 2 – Cosa succede se, in sede di conferenza simultanea, Soprintendenza e Comune non si presentano? Possono eccepire la circostanza di avere comunque già rilasciato il parere di rispettiva competenza, in fase di conferenza semplificata?
- ❑ No. Il principio sancito dall'art. 14-ter comma 7 («Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni») non ammette eccezioni, neanche quando le amministrazioni si siano già espresse in sede di semplificata
- ❑ Il Suape dovrà pertanto dichiarare acquisito il parere, favorevole e senza condizioni, dei due enti

Quesiti posti nel webinar del 25 maggio

- ❑ 1 - Per quanto riguarda i **pareri in campo ambientale**, anche per questi si deve applicare il **silenzio assenso**? Nella precedente normativa per questi pareri era escluso
- ❑ Il **discrimine** tra l'applicazione o meno del silenzio-assenso procedimentale **non deriva dalla tipologia di interesse tutelato**, bensì dalla circostanza che **il rilascio di un provvedimento espresso sia previsto come obbligatorio da disposizioni del diritto dell'Unione europea**. Pertanto, se il parere “ambientale” è previsto come obbligatorio da parte di una direttiva comunitaria, come ad esempio nel caso dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, il silenzio assenso non si applicherà

Quesiti posti nel webinar del 25 maggio

- ❑ 2 - Qual è la correlazione tra il silenzio assenso in questione e la conferenza di servizi?
- ❑ Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1640 del 13 luglio 2016, l'art. 17-bis si applica nei casi in cui l'ente procedente debba acquisire l'assenso di una sola altra amministrazione. Negli altri casi, quando debbano essere acquisiti più atti di assenso da parte di diversi enti, troverà applicazione la disciplina della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990.

Quesiti posti nel webinar del 25 maggio

- ❑ 3 - In cosa consiste lo "schema di provvedimento"? Ad es, in caso di AUA con autorizzazione allo scarico di competenza di un soggetto diverso dall'autorità competente, lo schema del provvedimento può o deve contenere prescrizioni già indicate dal gestore del servizio idrico integrato? Oppure l'apposizione di prescrizioni è di stretta competenza del soggetto a cui spetta l'autorizzazione allo scarico confluyente in AUA?
- ❑ Se le eventuali prescrizioni non sono di competenza dell'ente procedente non occorre che vengano da quest'ultimo inserite, provvederà l'amministrazione a cui è stato chiesto il parere. Nel merito della domanda, tuttavia, si evidenzia che nel procedimento volto al rilascio dell'AUA il SUAP, qualora non ricorrano gli estremi per l'indizione della conferenza di servizi, potrà avvalersi del combinato disposto dell'art. 38 comma 3 lett. h) del D.L. 112/2008 e dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 160/2010. In questo modo potrà chiudere il procedimento senza essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri